



#### ESTRATTO DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 18 MAGGIO 2020

#### 4. Delibera sulla Valutazione: modifiche e integrazioni.

La Dirigente illustra al Collegio l'**ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019-2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.**

**L'art. 2** stabilisce che i Consigli di Classe aggiornino, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base della didattica a distanza e individuino, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso un piano di integrazione degli apprendimenti per le attività di recupero da svolgersi a partire da settembre e da concludersi entro l'a.s. 2020-2021.

La Dirigente sottolinea che i dipartimenti disciplinari hanno già provveduto, a seguito della Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, a riformulare la programmazione, evidenziando i nuclei fondanti delle discipline, e hanno organizzato la DaD secondo tali indicazioni.

Spetta al Collegio, invece, integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel PTOF nel mese di ottobre 2019.

**L'art. 4** (Valutazione delle classi non terminali della scuola secondaria di secondo grado) prevede che la valutazione venga effettuata sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

**Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga** alle disposizioni dell'art. 4 commi 5 e 6 del DPR 122/2009 (che prevedono l'ammissione alla classe successiva solo in presenza di valutazioni di almeno sei decimi in tutte le discipline e nel comportamento).

Nel verbale dello scrutinio finale verranno espresse, per ciascun alunno, le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, saranno riportati nel documento di valutazione finale.

Per l'attribuzione del **credito delle classi terze e quarte** restano ferme le disposizioni di cui all'art 15 comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017; ma, nel caso di media inferiore a sei decimi, per il terzo e quarto anno, sarà attribuito un credito pari a sei, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'a.s. 2020-2021, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'art.6. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni insufficienti il Consiglio di Classe predisporrà il piano di apprendimento individualizzato in cui verranno indicati, per ciascuna disciplina con valutazione non sufficiente, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Esclusivamente nei casi in cui i docenti del Consiglio di Classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo, per cause non imputabili alla disponibilità di attrezzature tecnologiche o alla carenza di connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già evidenziate e opportunamente verbalizzate nel primo periodo didattico, il Consiglio di Classe potrà non ammettere alla classe successiva, con motivazione espressa all'unanimità, lo studente in tale situazione. La

non ammissione potrà avvenire anche ove ricorrano i provvedimenti di esclusione dallo scrutinio previsti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse per gravi mancanze disciplinari.

**L'art. 6** prevede quanto segue:

**1.** Per gli alunni ammessi alla classe successiva, **tranne che** nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

**2.** I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**.

**3.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono **attività didattica ordinaria** e hanno inizio a decorrere **dal 1° settembre 2020**.

**4.** Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

**5.** Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

**6.** Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

**L'art. 8** prevede alcuni **casi particolari** tra cui è opportuno segnalare quanto segue:

- Gli **esami di idoneità** per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli **esami integrativi** per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti **in presenza entro il 1° settembre 2020**, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.
- Per gli alunni che siano stati oggetto di **rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale** individuale, il Consiglio di Classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere un piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
- Per gli alunni che frequentano **corsi di istruzione funzionanti in ospedali** o in luoghi di cura **lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri**, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3,

4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Alla luce di quanto sopra esposto,

**il Collegio,**

a integrazione della propria delibera sulla valutazione, approvata nel Collegio Docenti del 21 ottobre 2019 e allegata al PTOF,

**all'unanimità delibera quanto segue:**

- a) per l'attribuzione del **voto di comportamento** si conferma la griglia già approvata, i cui parametri verranno applicati anche relativamente al comportamento degli alunni durante il periodo di attività con Didattica a Distanza (impegno, partecipazione, autocontrollo);
- b) La riflessione sugli **esiti di profitto del primo e del secondo periodo** sarà alla base della valutazione di ciascuna disciplina, al fine di valorizzare la progressione del profitto dell'alunno lungo l'intero anno scolastico sia per le attività in presenza sia per quelle a distanza;
- c) per l'attribuzione del **credito scolastico delle classi terze e quarte** si terranno in considerazione i parametri già approvati, partendo dalla media dei voti calcolata con le valutazioni effettivamente conseguite, salvo le eventuali integrazioni nello scrutinio finale dell'a.s. 2020-2021.
- d) agli alunni che nello scrutinio finale verranno valutati positivamente e senza aiuti in ciascuna disciplina verrà attribuito il massimo punteggio della fascia di appartenenza al fine di valorizzarne l'impegno scolastico.
- e) gli alunni che sono rientrati anticipatamente da esperienze di **mobilità internazionale individuale** e che sono stati reinseriti in classe saranno valutati nello scrutinio finale tenendo conto, oltre che delle attività di recupero preparate ad hoc per loro dai docenti del Consiglio di Classe, anche degli apprendimenti e delle competenze acquisiti durante l'esperienza all'estero;
- f) verrà predisposto il format per la stesura del **Piano di Apprendimento Individualizzato**, contenente per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le relative strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- g) verranno organizzate **attività didattiche di recupero**, a partire dal mese di settembre 2020, per le discipline oggetto di insufficienze, suddividendo gli alunni per classi parallele e/o gruppi di livello, rispettando gli eventuali protocolli sanitari per contenere la diffusione di Covid-19. Il calendario e la durata delle suddette attività saranno stabiliti in base alle norme di legge che verranno emanate, al calendario scolastico per il prossimo anno scolastico e alle future delibere del Collegio.